Trattativa Diretta n. 6749457
Fornitura analizzatore di particolato PALAS FIDAS 200 e analizzatore di particolato PALAS FIDAS Smart 100 per la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria.
Condizioni particolari di fornitura

Le Condizioni del Contratto di servizio che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle **Condizioni Generali di Contratto relative al Bando Beni.**

ART. 1 - OGGETTO E SPECIFICHE DELLA FORNITURA

La presente trattativa diretta ha per oggetto la fornitura, comprensiva di installazione, configurazione e smaltimento rifiuti, di analizzatore di particolato atmosferico PALAS FIDAS 200 ed analizzatore di particolato atmosferico PALAS FIDAS SMART100 per la rete di rilevamento della qualità dell'aria.

Le specifiche tecniche della fornitura sono analiticamente dettagliate nell'allegato Capitolato speciale d'appalto.

ART. 2 – RIFERIMENTI ARPA PIEMONTE

RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP): Dott.ssa Manuela Bernardi, Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Meteorologia, clima e qualità dell'aria m.bernardi@arpa.piemonte.it
tel. 011/19680399

RESPONSABILE DELLA FASE DI AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA: Dott. Massimo Boasso Responsabile della Struttura Semplice Ufficio Acquisti Beni e Servizi.

REFERENTE AMMINISTRATIVO PER LA FASE ISTRUTTORIA: Dott.ssa Pasin Roberta - Ufficio Acquisti Beni e Servizi - robepasi@arpa.piemonte.it – 011/19680525

ART. 3 – VALORE DELLA FORNITURA

Il Fornitore si obbliga ad eseguire il servizio oggetto della presente procedura a perfetta regola d'arte.

Quadro Economico:

Fornitura analizzatori di particolato	€ 63.150,50
IVA 22%	€ 13.893,11
Importo totale (IVA inclusa)	**€ 77.043,61**

Ulteriori condizioni nel vostro preventivo n. 260502294 del 12/10/2026

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- DGUE in formato pdf;
- Patto di integrità da sottoscrivere.
- Dichiarazione privacy da sottoscrivere per presa visione;
- Dichiarazione di conferma del preventivo n. 260502294 del 12/10/2026
- Modulo tracciabilità dei flussi finanziari;
- Offerta economica generata dal sistema Me.Pa

ART. 5 – GARANZIE

Trattandosi di procedura di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023, la Stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, in fase di ordinazione, sarà obbligato a costituire una garanzia definitiva nella misura del 5% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 36/2023, costituita e svincolata con le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 7 – FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito della fornitura della strumentazione oggetto della presente procedura..

La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

1) *il codice univoco dell'Agenzia* ***UFUD7K***
2) *il codice C.I.G.;(Codice Identificativo Gara)*
3) il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento.
4) il numero della trattativa;
5) l'indicazione della struttura competente alla liquidazione: **Dipartimento rischi naturali e ambientali.**

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati nonché eventuali errori relativi all'importo fatturato comporta la non accettazione della fattura disponibile sul Sistema di interscambio. In questo caso la ditta dovrà provvedere all'emissione di una nuova fattura corretta

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, così come modificato dall'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014 (convertito nella L. n. 89 del 23.06.2014), si applica ad Arpa Piemonte la norma relativa al c.d. "*Split Payment*"(art. 17 ter. D.P.R 633/72) in seguito all'adozione del D.L. n. 50/2017 del 24 aprile 2017.

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, in relazione alla natura ed oggetto del contratto d'appalto e alle circostanze esistenti al momento della sottoscrizione del contratto di aggiudicazione, viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso

di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.
Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto alla Ditta aggiudicataria a sospendere l'esecuzione del contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in base alla normativa vigente

Anche ai fini della presentazione dell'offerta si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle fatture sulla sezione TRASPARENZA-Gestione dei pagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte: www.arpa.piemonte.it/trasparenza/pagamenti-dellamministrazione-1/pagamenti-dellamministrazione.

ART. 8 – PENALI

L'appaltatore è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito. È considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto ai termini previsti nel presente documento.

Contestazione dell'adempimento

L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte dell'appaltatore, debitamente accertato dai competenti uffici della stazione appaltante, verrà formalmente contestato.
L'appaltatore potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, la stazione appaltante potrà dare corso a quanto di seguito riportato.

Penalità

Ferme restando le penalità di cui al documento Condizioni Generali di Contratto del Me.PA, è prevista, ai sensi dell'art. 126 D.Lgs. 36/2023, la seguente penalità aggiuntiva in caso di ritardo delle tempistiche previste: 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo previsto rispetto alla consegna della fornitura (art.4 Capitolato speciale d'appalto).
In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della stazione appaltante al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'appaltatore saranno trattenute dalla stazione appaltante sulla fattura in pagamento e, ove questa non fosse sufficientemente capiente, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod.Civ.
In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'appaltatore è tenuto a ricostituire, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta della stazione appaltante, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.
Qualora le penali assegnate superino complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante potrà procedere, senza formalità di sorta, in prima istanza, all'incameramento della cauzione e, successivamente, a risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso e di pronuncia giudiziaria, con l'esecuzione dei lavori mediante altra ditta, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta del maggior onere eventualmente sostenuto e di risarcimento danni.

ART. 10 RECESSO E RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Arpa Piemonte potrà recedere o risolvere il contratto alle condizioni e secondo le prescrizioni degli articoli 122,123 e 124 del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023.

ART. 11 – NORME DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti condizioni particolari di fornitura, si farà riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (come aggiornato dal D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024), ed in particolare alle norme di cui agli artt. 14, 48-50, 52, 53, 60, 94, 95, 100, 101 del citato d.lgs ed alla normativa vigente in materia.

ART. 12 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta affidataria assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), l'affidatario dovrà comunicare a questa Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, di cui al comma 1 del medesimo articolo, entro sette giorni dalla loro accensione ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Arpa Piemonte si riserva di verificare in capo all'affidatario che, nei contratti con eventuali subappaltatori e subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 14 – CLAUSOLA FINALE
Con l'accettazione delle norme delle presenti Condizioni particolari di fornitura l'Aggiudicatario ha dichiarato di aver preso conoscenza di tutte le relative clausole, che approva specificatamente, singolarmente, nonché nel loro insieme.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'appalto da parte di Arpa Piemonte e dell'Aggiudicatario non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
Il contratto sarà perfezionato al ricevimento da parte della ditta della relativa lettera commerciale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non affidare o affidare solo in parte l'affidamento in questione ed in tal caso la S.V. non potrà reclamare danni o risarcimenti di sorta.

ART. 15 – TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE
Nel contratto saranno inserite le seguenti clausole, ai sensi dell'art. 2 del Codice di Comportamento Aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014**:**

1. I contraenti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il sottoscrittore per conto di Arpa Piemonte ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dall'appaltatore, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento del committente approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014) ovvero conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile".
2. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il Piano di Prevenzione della Corruzione di Arpa Piemonte per il periodo 2026-2028 è consultabile all'interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) alla seguente pagina: https://www.arpa.piemonte.it/istituzionale/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-integrato-attivita?pid=125 e che è possibile segnalare, in via riservata, eventuali fenomeni o sintomi corruttivi attraverso la seguente casella di posta elettronica: trasparenza.anticorruzione@arpa.piemonte.it
3. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 "Codice di Comportamento Generale" e dal Codice di Comportamento aziendale di Arpa Piemonte, approvato con D.D.G. n. 9 del 31.01.2014, pubblicati alla URL https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/dati-relativi-al-personale-1/codici-di-comportamento e ben noti ad entrambi i contraenti.

4. L’appaltatore dichiara di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D. lgs. 165/2001, così come interpretato nell’art. 21 del D.lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.2013.”

Il Dirigente Responsabile
Struttura Semplice acquisti beni e servizi
Dr. Massimo BOASSO

ss. 19/01 rp

Firmato digitalmente da:
Massimo Boasso
Data: 12/11/2026 11:45:37